



CIRCOLARE N. 3/2022

Care Colleghe e cari Colleghi,

alla luce del **decreto Ministeriale n. 144/2015** ad oggetto “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art 9 della legge 31.12.2012 n. 247”, modificato e integrato dal successivo Decreto ministeriale n. 163/2020 e sulla scorta della **successiva circolare del Consiglio Nazionale Forense del 30.09.2021** e del **Vademecum Specializzazioni Forensi** recentemente predisposto dal Comitato per le specializzazioni forensi, con la presente siamo a indicare le modalità di trasmissione delle domande atte al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

A tal proposito ricordiamo che il Decreto Ministeriale sopra citato, e ss. mm.ii. contempla tre tipologie di istanza:

- 1)** Istanza per comprovata esperienza (ex art 8 D.M. 144/2015);
- 2)** Istanza da parte di avvocati che rientrano nel regime transitorio (ex art 14 DM 144/2015 e ex art 2, commi 1 e 2, del DM 163/2020);
- 3)** Istanza da parte degli avvocati che intendono beneficiare del titolo di dottore di ricerca (ex art. 2, comma 3, DM 163 del 2020).

- L’avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista, scelta la tipologia di istanza tra quelle sopra indicate, dovrà compilare e sottoscrivere il relativo modello di domanda reperibile in calce alla circolare CNF 30.09.2021, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla menzionata Circolare e dal recente Vademecum Specializzazioni Forensi, a cui sono allegati i nuovi modelli di Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.

- Le relazioni di accompagnamento, ove previste, e gli atti e/o documenti difensivi di cui all’art 1,1 lettera c) del Vademecum sopra detto, non potranno contenere indicazioni di nomi, di dati anagrafici, di denominazioni o comunque di riferimenti delle parti né di eventuali co-difensori, come peraltro già precisato nella menzionata circolare del 30.09.2021 e ribadito dal successivo Vademecum.

- Le domande, con i relativi allegati e copia di documento d’identità, dovranno essere inviate al Consiglio dell’Ordine **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it ad **Oggetto**: SPECIALIZZAZIONI FORENSI, con l’avvertenza che gli atti e/o i documenti difensivi, se richiesti, dovranno essere inviati, preferibilmente, in un unico file pdf compresso.

Si osserva che il COA ricevente procederà alla sola verifica della regolarità formale della documentazione prodotta che provvederà poi, entro 30 gg dall’avvenuta ricezione, a trasmettere al Comitato per le Specializzazioni presso il Consiglio Nazionale Forense.

Per Vostra opportuna conoscenza si segnala infine che il Ministero non ha ancora provveduto alla definizione dell’elenco di cui all’art 6, comma 4, del Decreto Ministeriale 144/2015, ragion per cui il CNF non sta procedendo, al momento, a valutare le domande di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza.



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

Si allegano i documenti, sopra menzionati, che troverete comunque disponibili anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, in "CONSIGLIO" sub voce "CIRCOLARI" nonché, in formato editabile, in "AVVOCATI-PRATICANTI" sub voce "MODULISTICA"

- 1) *Decreto Ministeriale n. 144/2015 e ss.mm.ii.*
- 2) *Circolare del CNF del 30.09.2021*
- 3) *Vademecum Specializzazioni Forensi*
- 4) *Format dichiarazioni sostitutive di certificazione delle specializzazioni per comprovata esperienza, per dottori di ricerca ed ex art. 14 D.M. 144/2015*

Un caro saluto

Il Presidente
Avv. Stefano Brenciaglia

DECRETO 12 agosto 2015 , n. 144

Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00157)

Vigente al : 21-9-2022

Titolo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#);
Visto l'[articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Art. 2

Avvocato specialista

1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.

2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.

3. ((**COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 1 OTTOBRE 2020, N. 163**)).

Art. 3

((**(Settori di specializzazione).**))

((**1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu' di due dei seguenti settori di specializzazione:**

- a) diritto civile;**
- b) diritto penale;**
- c) diritto amministrativo;**
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;**
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalita' internazionale;**
- f) diritto internazionale;**
- g) diritto dell'Unione europea;**
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;**
- i) diritto della concorrenza;**
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;**
- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;**
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;**
- o) diritto dello sport.**

2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento.

3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto successorio;**
- b) diritti reali, condominio e locazioni;**
- c) diritto dei contratti;**
- d) diritto della responsabilita' civile, della responsabilita' professionale e delle assicurazioni;**
- e) diritto agrario;**

- f) *diritto commerciale e societario;*
- g) *diritto industriale, della proprieta' intellettuale e dell'innovazione tecnologica;*
- h) *diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;*
- i) *diritto dell'esecuzione forzata;*
- l) *diritto bancario e dei mercati finanziari;*
- m) *diritto dei consumatori.*

4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) *diritto penale della persona;*
- b) *diritto penale della pubblica amministrazione;*
- c) *diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;*
- d) *diritto penale dell'economia e dell'impresa;*
- e) *diritto penale della criminalita' organizzata e delle misure di prevenzione;*
- f) *diritto dell'esecuzione penale;*
- g) *diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.*

5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) *diritto del pubblico impiego e della responsabilita' amministrativa;*
- b) *diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;*
- c) *diritto dell'ambiente e dell'energia;*
- d) *diritto sanitario;*
- e) *diritto dell'istruzione;*
- f) *diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;*
- g) *diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;*
- h) *contabilita' pubblica e contenzioso finanziario-statistico.))*

Art. 4

Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni

1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 puo' essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#).

Art. 5

Elenchi degli avvocati specialisti

1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'[articolo 15, comma 1, lett. c\) della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di

specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. **((L'avvocato specialista puo' chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.))**

Titolo II

Conseguimento del titolo

Art. 6

Disposizioni comuni

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarita' della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Puo' presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda puo' contenere la rinuncia al titolo di specialista gia' conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un **((colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11.))**. **((Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della**

giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco e' disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e' presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio e' diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attivita' professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformita' ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.))

5. Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

Art. 7

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'[articolo 2, comma 2, lettera c\) della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) degli ambiti di giurisprudenza delle universita' legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non e' stata verificata la conformita' dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma e' svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione

permanente non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione e' presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una **((formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione))**. Il Consiglio nazionale forense puo' stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera s\), della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#).

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera s\), della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#).

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potra' superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalita' telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonche' delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformita' ai seguenti criteri:

- a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
- b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
- d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;
- e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

((12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.))

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), e' valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Art. 8

Comprovata esperienza

1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) di avere maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
- b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a **((dieci**

per anno)). Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attivita' difensiva.

((2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione))).

Titolo III

Mantenimento del titolo

Art. 9

Disposizioni comuni

1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

Art. 10

Aggiornamento professionale specialistico

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera s\), della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Art. 11

Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione

1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a **((dieci per anno))**. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attivita' difensiva. **((Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.))**

Titolo IV

Revoca del titolo

Art. 12

Revoca del titolo

1. Il titolo di avvocato specialista e' revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Funzioni del Consiglio nazionale forense

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e puo' delegare uno o piu' componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Art. 14

Disposizione transitoria

1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera s\), della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), puo' chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì 12 agosto 2015

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla [Corte dei conti il 10 settembre 2015](#)
[Ufficio controllo atti P.C.M.](#), Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2293

Roma, il 30 settembre 2021

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine

Illustre Presidente,

il Decreto ministeriale n.144/2015 recante *Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247* è stato, come noto, in più parti integrato e modificato dal Decreto ministeriale n. 163/2020.

In fase di attuazione, il Consiglio Nazionale Forense ha inteso costituire un Comitato appositamente dedicato, il Comitato per le Specializzazioni forensi (*nominato con delibera n. 358 adottata nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2021 - composto dalla sottoscritta, quale Presidente, e dai Consiglieri nazionali Francesco Caia, Francesco Greco, Carolina Scarano ed Emmanuele Virgintino*) cui sono state delegate le funzioni di istruttoria delle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Il Comitato è coadiuvato dalla Dott.ssa Anna Mochi, funzionario, e dall'avv. Prof. Nicola Cirillo dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale.

Allo stato, il Comitato ha ricevuto numerose domande di inserimento nell'elenco dei avvocati specialisti che si riferiscono alla disposizione transitoria di cui all'art. 14, e che saranno sottoposte alla attenzione della Commissione i cui componenti sono stati designati alla seduta amministrativa del 16 aprile 2021, che provvederà ad organizzare le sessioni di svolgimento della prova scritta e successivamente di quella orale, suddivise per settori di specializzazione.

Le domande già pervenute aventi ad oggetto l'inserimento nell'elenco degli avvocati degli specialisti dei dottori di ricerca saranno

invece valutate dal Consiglio Nazionale in occasione delle sedute amministrative già calendarizzate; le domande già pervenute e che si riferiscano al conseguimento del titolo per comprovata esperienza ai sensi dell'art. 8 saranno sottoposte al vaglio della relativa Commissione Ministeriale, allorquando utilmente designata, alla quale il Comitato inoltrerà le domande con la documentazione allegata fissando le date dei colloqui di verifica.

Le istanze dovranno pervenire al Comitato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (specializzazioni@pec.cnf.it) deve essere utilizzata al sol fine di inoltrare al Comitato le domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti e la documentazione allegata. L'indirizzo di posta elettronica ordinaria (specializzazioni@consigionazionaleforense.it) potrà essere utilizzata per ogni altra comunicazione che non riguardi le domande (ad esempio richieste di quesiti o chiarimenti).

L'invio delle domande e della documentazione ad esse allegata attraverso la posta elettronica certificata è limitato al tempo necessario per realizzare la piattaforma gestionale dedicata e per la cui fattibilità è già stato dato incarico ad una società di prodotti informatici.

Con riguardo alle produzioni documentali, è necessario che gli atti o documenti siano depositati per esteso e non limitati alla allegazione del mero frontespizio.

Ciò per diversi ordini di ragioni: ai sensi dell'art. 8 comma è indispensabile ai fini della valutazione della rilevanza dell'incarico, della sicura riferibilità al richiedente, anche alla luce del comma 2 della norma richiamata, che prevede espressa deroga al numero degli incarichi nel caso di questioni particolarmente rilevanti.

E' già stata rappresentata la possibilità di anonimizzare la documentazione attraverso l'oscuramento dei dati anagrafici, qualora ciò non fosse sufficiente, è possibile anche oscurare le parti relative alla

descrizione del fatto, purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata.

Con riguardo al procedimento da seguire, come già segnalato, la domanda deve essere inoltrata dal richiedente esclusivamente al Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritto; è auspicabile che ogni Consiglio si doti di una pec dedicata.

Per quanto concerne le tempistiche relative alla eventuale richiesta di integrazioni e all'inoltro al Consiglio Nazionale della domanda, si ritiene applicabile - in quanto non diversamente stabilito da altra fonte normativa di settore - l'art. 2 della legge 241/90 che al secondo comma stabilisce che (ove non diversamente previsto), il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30. Il termine è interrotto, a norma dell'art. 10-*bis* del richiamato testo normativo, nel caso di richiesta di integrazione documentale. Il Consiglio dell'Ordine, anche attraverso una Commissione appositamente nominata, verifica la regolarità formale della domanda il cui controllo deve avere ad oggetto: la autocertificazione dei requisiti soggettivi come da format allegati, la relazione illustrativa e la documentazione comprovante la natura dell'incarico e la questione giuridica affrontata. Esemplificativamente potranno essere allegati: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., verbali di udienza, atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione della coerenza dei titoli con la domanda di inserimento nell'elenco degli specialisti.

Per la materia stragiudiziale: (previa anonimizzazione) anche ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o con la controparte o terzi, scritture private, contratti, ecc. Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all'elenco degli specialisti, la partecipazione a convegni, fatta eccezione per i corsi formativi di cui all'art. 7 per i quali è espressamente prevista modalità di conseguimento del titolo.

Il Consiglio dell'Ordine o la Commissione a ciò deputata dovrà deliberare la regolarità formale della domanda e inoltrarla, unitamente ai necessari allegati, al Comitato per le specializzazioni del Consiglio Nazionale.

Il potere/dovere dei Consigli dell'Ordine di richiedere integrazioni è da intendersi esteso a tutte le domande di inserimento (corsi, comprovata esperienza, dottorato di ricerca), fermo restando che detto potere deve ritenersi limitato alla verifica della regolarità formale della domanda, escludendosi qualsiasi accertamento nel merito della rilevanza dell'incarico, rimessa esclusivamente alle Commissioni di cui agli artt. 8 e 14 ed al Consiglio Nazionale per quanto riguarda i dottori di ricerca. Il Consiglio dell'Ordine dovrà pertanto limitarsi a verificare l'esistenza della autocertificazione dei requisiti soggettivi, la allegazione della relazione illustrativa e della documentazione che il richiedente abbia ritenuto di produrre in quanto riconducibile all'istante.

La domanda, ancorché incompleta all'esito delle eventuali integrazioni richieste, dovrà comunque essere inoltrata al Comitato per le determinazioni conseguenti, non essendo prerogativa dei Consigli territoriali l'emanazione di atti di natura provvedimentoale nell'ambito delle specializzazioni.

Si segnala altresì che: quanto agli incarichi, non è possibile computare le difese di ufficio, al contrario, è possibile computare gli incarichi ricevuti di natura giudiziaria; quanto al numero degli incarichi computabili, atteso che l'art. 8, comma 1, lettera b) fa riferimento alla trattazione dell'incarico e non al semplice conferimento, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc.).


Da ultimo Vi informo che il Comitato intende costituire una **rete di referenti** composta da Consiglieri degli Ordini territoriali. A tale

scopo, con separata comunicazione, la Dott.ssa Mochi invierà il relativo modulo per la indicazione. Lo strumento della rete dei referenti, sperimentato per settori rientranti in altri compiti istituzionali degli Ordini (difesa di ufficio, ad esempio), ha lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e chiarimenti.

Con i migliori saluti

Cons. Avv. Giovanna Ollà

Presidente del Comitato CNF per le specializzazioni forensi



Specializzazioni Forensi

(D.M. 144/2015 e ss. ii. e mm.)

Indicazioni operative relative al procedimento per presentare istanza per richiedere il titolo di specialista

Obblighi a carico degli avvocati e potere/dovere dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

1. Modalità di presentazione dell'istanza.

1. L'avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare istanza via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) che tiene l'Albo cui è iscritto. Dopo la predisposizione e la messa a regime della piattaforma dedicata, l'istanza dovrà essere presentata solo tramite la anzidetta piattaforma.

1.1. Presentazione istanza per comprovata esperienza (ex art. 8 D.M. 144/2015).

1. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e ad essa deve essere, obbligatoriamente, allegata:

a) l'autocertificazione mediante la quale, l'istante dichiara:

- che negli ultimi cinque anni ha maturato una comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 144/2015 nel settore/indirizzo di specializzazione di cui all'art. 3 del medesimo Decreto;
- che ha maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
- la data dalla quale è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- che ha esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione ove intende conseguire il titolo. Nel caso dei settori del diritto civile, penale ed amministrativo, deve essere indicato anche

il relativo indirizzo fino ad un massimo di tre (*ex art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.M. cit.*);

- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della istanza, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

- di aver provveduto ad informare per iscritto le parti assistite, cui sono riferibili i procedimenti giudiziari ovvero le attività stragiudiziali richiamate nella relazione di cui alla successiva lettera b), dell'utilizzo, in forma anonimizzata degli atti e/o i documenti difensivi di cui alla successiva lettera c), ai fini della presentazione dell'istanza per richiedere il titolo di specialista;

b) la relazione nella quale viene illustrato, e specificamente dettagliato, ogni singolo incarico, per un totale complessivo di (almeno) dieci incarichi per ogni anno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. cit. che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli incarichi e delle specifiche caratteristiche del settore dell'indirizzo di specializzazione;

c) per ogni singolo incarico indicato nella relazione di cui alla precedente lettera b), idonea ed adeguata documentazione difensiva, giudiziale o stragiudiziale dalla quale si evince che ogni singolo incarico professionale è fiduciario nonché rilevante per quantità e qualità (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attività difensiva). Esemplicativamente potranno essere allegati: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione *ex art. 183 c.p.c.*, atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione Ministeriale la compiuta valutazione della inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Per la materia stragiudiziale potranno essere allegati le interlocuzioni scritte con la parte assistita e/o con la controparte o con eventuali terzi, nonché scritture private, contratti, ecc.

Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all'elenco degli avvocati specialisti, la partecipazione a convegni, anche come relatore, fatta eccezione per i corsi di cui all'art. 7 D.M. cit. per i quali vi è espressa previsione regolamentare.

Non sono validamente computabili gli incarichi provenienti da designazione di difensore di ufficio, mentre sono da ritenersi computabili gli incarichi di natura giudiziaria.

Quanto, infine, alla tipologia degli incarichi, posto che l'art. 8 comma 2 D.M. cit. fa riferimento alla trattazione e non al conferimento, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità, e di eventuali procedimenti incidentali (ad es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, incidenti di esecuzione, giudizio di ottemperanza ecc.).

2. La relazione di cui alla lettera b) e gli atti e/o documenti difensivi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 non devono contenere alcun dato personale riferibile alle parti assistite né ad eventuali co-difensori firmatari del medesimo atto che viene prodotto. L'istante deve provvedere ad anonimizzare e/o pseudonimizzare i dati personali, ivi includendosi quelli anagrafici e comunque identificativi, secondo modalità idonee ed adeguate che garantiscano, in ogni caso, l'anonimato delle persone fisiche menzionate, anche indirettamente, nei documenti difensivi allegati.

1.2. Presentazione istanza da parte gli avvocati che rientrano nel regime transitorio (ex art. 14 D.M. 144/2015 ed ex art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 163/2020).

1. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e ad essa deve essere, obbligatoriamente, allegata:

a) l'autocertificazione mediante la quale, l'istante dichiara:

- la data dalla quale è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- di avere frequentato un corso di alta formazione specialistica riconducibile a quelli di cui all'art. 7 D.M. cit. e la data in cui si è concluso il detto corso di alta formazione;

- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della istanza, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) copia dell'attestato relativo alla frequentazione del corso di formazione avente i requisiti di cui all'art. 7 del D.M. cit.

1.3. Presentazione istanza da parte degli avvocati che intendono beneficiare del titolo di dottore di ricerca (ex art. 2, comma 3, D.M. 163 del 2020).

1. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e ad essa deve essere, obbligatoriamente, allegata:

a) l'autocertificazione mediante la quale, l'istante dichiara:

- la data dalla quale è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della istanza, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) copia attestato del titolo di dottorato di ricerca;

c) idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.

2. Il ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da ora, breviter, COA).

1. Il COA verifica la regolarità formale della documentazione prodotta dall'istante ed, entro giorni 30 (trenta) dalla avvenuta ricezione, la trasmette al Comitato per le specializzazioni costituito dal Consiglio Nazionale Forense.

2. In fase di prima attuazione e, comunque, fin quando non andrà a regime la Piattaforma dedicata, il COA:

a) dovrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (*specializzazioni@pec.cnf.it*) al solo fine di inoltrare al Comitato le domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti e la documentazione allegata;

b) potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (*specializzazioni@consigionazionaleforense.it*) per ogni altra comunicazione che non riguardi le domande (ad esempio richieste di quesiti o chiarimenti).

3. Il COA, in caso di istanza per comprovata esperienza (ex art. 8 D.M. cit.) ai fini della verifica regolarità formale, deve controllare:

a) che l'istante abbia prodotto unitamente all'istanza, tutti gli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 1.1.;

b) che la autocertificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del precedente articolo 1.1., sia completa in tutte le sue parti e che non sia stata omessa la dichiarazione riguardo a nessuno dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi;

c) che, con riguardo alle produzioni documentali, gli atti e/o documenti difensivi siano depositati per esteso e non limitati alla allegazione del mero frontespizio;

d) che l'avvocato istante abbia, opportunamente e correttamente, provveduto ad anonimizzare e/o pseudonimizzare i dati personali, ivi includendosi quelli anagrafici e comunque identificativi, contenuti negli atti e/o documenti difensivi.

3.bis. Gli atti e/o documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del precedente articolo 1.1. devono essere esclusivamente quelli di natura difensiva a firma dell'avvocato istante. Qualora l'istante intenda depositare un atto che rechi anche la firma di altro difensore è tenuto ad informarlo per iscritto nei limiti di cui al comma 2 del precedente articolo 1.1.

3.ter. Qualora il COA ritenga che la istanza, ed i relativi allegati, siano regolari, entro gg. 30 (trenta) dalla ricezione la trasmette al Comitato secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.

3.quater. Nel caso in cui il COA ritenga che la istanza ed i relativi allegati non siano regolari, deve richiedere integrazioni istruttorie all'istante assegnando gg. 10 (dieci) per la presentazione di deduzioni e/o osservazioni ovvero per la produzione di documentazione sostitutiva e/o aggiuntiva a quella depositata. Il termine, per la trasmissione al Comitato della istanza e dei relativi allegati, si intende sospeso. Anche in assenza di riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria, il COA non può assumere nel merito delle istanze e deve comunque inviare la istanza al Comitato.

4. Il COA, **in caso di istanza presentata dagli avvocati che rientrano nel regime transitorio** (ex art. 14 D.M. 144/2015 ed ex art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 163/2020), deve verificare:

a) che l'istante abbia prodotto unitamente all'istanza, tutti gli allegati di cui alle lettere a), b) del comma 1 del precedente articolo 1.2.;

b) che la autocertificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del precedente articolo 1.2., sia completa in tutte le sue parti e che non sia stata omessa la dichiarazione riguardo a nessuno dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi.

4.bis. Qualora il COA ritenga che la istanza, ed i relativi allegati, siano completi, entro gg. 30 (trenta) dalla ricezione la trasmette al Comitato secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.

4.ter. Nel caso in cui il COA ritenga che la istanza ed i relativi allegati non siano completi, deve richiedere integrazioni istruttorie all'istante assegnando gg. 10 (dieci) per la presentazione di deduzioni e/o osservazioni ovvero per la produzione di documentazione sostitutiva e/o aggiuntiva a quella depositata. Il termine, per la trasmissione al Comitato della istanza e dei relativi allegati, si intende sospeso. Anche in assenza di riscontro alla

richiesta di integrazione istruttoria, il COA non può assumere nel merito delle istanze e deve comunque inviare la istanza al Comitato.

5. Il COA, **in caso di istanza presentata dagli avvocati che intendono beneficiare del titolo di dottore di ricerca** (*ex art. 2, comma 3, D.M. 163 del 2020*), deve verificare:

a) che l'istante abbia prodotto unitamente all'istanza, tutti gli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 1.3.;

b) che la autocertificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del precedente articolo 1.3., sia completa in tutte le sue parti e che non sia stata omessa la dichiarazione riguardo a nessuno dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi.

5.bis. Qualora il COA ritenga che la istanza, ed i relativi allegati, siano completi, entro gg. 30 (trenta) dalla ricezione la trasmette al Comitato secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.

5.ter. Nel caso in cui il COA ritenga che la istanza ed i relativi allegati non siano completi, deve richiedere integrazioni istruttorie all'istante assegnando gg. 10 (dieci) per la presentazione di deduzioni e/o osservazioni ovvero per la produzione di documentazione sostitutiva e/o aggiuntiva a quella depositata. Il termine, per la trasmissione al Comitato della istanza e dei relativi allegati, si intende sospeso. Anche in assenza di riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria, il COA non può assumere nel merito delle istanze e deve comunque inviare la istanza al Comitato.

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
N. 163 DEL 1° OTTOBRE 2020**

(Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la _____ sottoscritto/a _____
C.F.: _____ nato/a _____ a _____
_____ (_____) _____
il ___/___/___, residente a _____ (_____) in _____
_____ n° _____

consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci - punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

premess

- che intende conseguire il titolo di avvocato specialista nel settore di specializzazione _____ di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto n. 163/2020 ed in particolare nel seguente indirizzo di specializzazione _____ previsto dal comma 3/4/5 dell'articolo 3 del Decreto n. 163/2020;
- che ha maturato una comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 8 del Decreto n. 163/2020 nel settore/indirizzo di specializzazione di cui al punto che precede;

DICHIARA

- che negli ultimi cinque anni ha maturato una comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 8 del Decreto n. 163/2020 nel settore/indirizzo di specializzazione di cui in premessa;
- che ha maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni, in particolare è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ a far data dal _____;
- che ha esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel seguente settore di specializzazione _____ nonché nell'ambito del seguente indirizzo _____, indicato nel comma 3/4/5 dell'art. 3 cit. in conformità alle disposizioni del Decreto n. 163/2020;

- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della presente domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- che ha provveduto ad informare per iscritto le parti assistite, cui sono riferibili i procedimenti giudiziali ovvero le attività stragiudiziali richiamate nella relazione allegata, dell'utilizzo, in forma anonimizzata degli atti e/o i documenti difensivi prodotti unitamente alla presente.

Il/la sottoscritto/a al fine di comprovare l'esperienza maturata:

- produce l'allegata relazione nella quale viene illustrato, e specificamente dettagliato, ogni singolo incarico, per un totale complessivo di (almeno) cinquanta incarichi suddivisi in (almeno) dieci per ogni anno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. cit. che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli incarichi e delle specifiche caratteristiche del settore dell'indirizzo di specializzazione;
- e
- produce - per ogni singolo incarico indicato nell'allegata relazione - idonea ed adeguata documentazione difensiva, giudiziale o stragiudiziale debitamente anonimizzata e/o pseudonimizzata in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, dalla quale si evince che ogni singolo incarico professionale è fiduciario nonché rilevante per quantità e qualità (*con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attività difensiva*).

Luogo e data

Firma dell'interessato

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6, PAR. 1, LETT. A),
REGOLAMENTO UE 2016/679**

Il/la sottoscritto/a, come sopra meglio generalizzato, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, consapevole che i predetti dati verranno utilizzati per i soli fini relativi all'oggetto della presente dichiarazione e dai soggetti individuati dal Decreto n. 144/2015 e ss. ii. e mm.

Luogo e data

Firma dell'interessato

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
N. 163 DEL 1° OTTOBRE 2020**

(Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la _____ sottoscritto/a _____
C.F.: _____ nato/a _____ a _____
_____ (_____) _____
il ___/___/_____, residente a _____ (_____) in _____
_____ n° _____

consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci - punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

premesse

- che intende conseguire il titolo di avvocato specialista nel settore/i di specializzazione _____ di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto n. 163/2020;

DICHIARA

- di essere iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ a far data dal _____;
- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della presente domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

Il/la sottoscritto/a:

- produce copia dell'attestato di conseguimento del dottorato di ricerca nella materia indicata;
- produce idonea ed adeguata documentazione dalla quale si evince la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito

Luogo e data

Firma dell'interessato

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6, PAR. 1, LETT. A),
REGOLAMENTO UE 2016/679**

Il/la sottoscritto/a, come sopra meglio generalizzato, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, consapevole che i predetti dati verranno utilizzati per i soli fini relativi all'oggetto della presente dichiarazione e dai soggetti individuati dal Decreto n. 144/2015 e ss. ii. e mm.

Luogo e data

Firma dell'interessato

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
N. 163 DEL 1° OTTOBRE 2020**

(Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la _____ sottoscritto/a _____
C.F.: _____ nato/a _____ a _____ (____)
il ____/____/____, residente a _____ (____) in _____ n° _____

consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci - punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

premess

- che intende conseguire il titolo di avvocato specialista nel settore/i di specializzazione _____ di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto n. 163/2020;

DICHIARA

- di essere iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ a far data dal _____;
- di avere frequentato il Corso di alta formazione specialistica di cui all'art. 7 del DM 144/2015 e ss. ii. e mm. conclusosi nell'anno _____;
- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della presente domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

Il/la sottoscritto/a:

- produce copia attestato di frequentazione del corso indicato.

Luogo e data

Firma dell'interessato

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6, PAR. 1, LETT. A),
REGOLAMENTO UE 2016/679**

Il/la sottoscritto/a, come sopra meglio generalizzato, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, consapevole che i predetti dati verranno utilizzati per i soli fini relativi all'oggetto della presente dichiarazione e dai soggetti individuati dal Decreto n. 144/2015 e ss. ii. e mm.

Luogo e data

Firma dell'interessato